



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l’articolo 33;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”*;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”* e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, all'articolo 2, comma 1, la lettera c-bis), n. 2), introdotta dall'articolo 36, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”*, a norma della quale, negli anni 2019 e 2020, si provvede alla copertura, sia dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre precedente, sia dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni della lettera c)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del citato articolo 2, comma 1, detratte le unità specificamente indicate dalla stessa lettera c-bis) e dalla successiva lettera d);

VISTA

inoltre, la lettera aaaa-sexies) dello stesso art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”, che esonera i candidati ai concorsi per vice ispettore, e qualifiche equiparate della fase transitoria di cui alle lettere c) e seguenti dello stesso articolo 2, comma 1, dall'accertamento dei requisiti attitudinali;

VISTO

infine, l'articolo 3, commi 7-ter, 13 e 13-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017;

VISTO

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *“Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente il *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*, e, in particolare, l'articolo 17, commi 2, 3, 4, 5 e 9;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione AOODPIT550 del 6 maggio 2020, che definisce l'elenco degli enti certificatori per le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- VISTO il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante *“Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*, come modificato in particolare, da ultimo, dal successivo decreto del 17 aprile 2020;
- CONSIDERATO che i posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre 2019 ammontano a 1.574 unità, comprensivi dei 1.037 e 537 posti resisi disponibili, rispettivamente, nel corso dell'anno 2018 e dell'anno 2019;
- CONSIDERATO inoltre, che i posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni della citata lettera c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ammontano a 2.229 unità, comprensive dei 557 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 riferiti dalla successiva lettera c-bis) al primo concorso dalla stessa previsto, detratte le 57 unità ivi specificamente indicate e le ulteriori 500 di cui alla lettera d);
- CONSIDERATO che il concorso da bandirsi entro il 31 dicembre 2019 ai sensi della citata lettera c-bis) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, insuscettibile di indizione prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, non è stato successivamente indetto a causa della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO di dover bandire il concorso interno, per titoli ed esami, per vice ispettore della Polizia di Stato previsto per l'anno 2020 dal citato articolo 2, comma 1, lettera c-bis), n. 2), del decreto legislativo n. 95 del 2017, a cui deve essere destinato il trenta per cento dei predetti posti complessivamente disponibili;
- RITENUTO necessario attribuire al menzionato concorso previsto per l'anno 2020 anche il trenta per cento dei predetti 557 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 non impiegati per il concorso previsto per l'anno 2019;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di **n. 1.141 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, sono riservati **n. 3 posti** ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando. I suddetti posti riservati, se non coperti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni alla data del presente bando e in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- b) non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- c) non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelativamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 94.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Fatta salva la responsabilità penale e disciplinare, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo *corporate* di posta elettronica, una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, con allegata la copia della domanda presentata.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'Ufficio/Reparto e la Sezione presso cui presta servizio;
- d) l'Ente Matricolare di riferimento;
- e) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
- f) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa data di decorrenza; per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche la data di immissione nel ruolo;
- g) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- h) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
 - i) non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - j) di non essere sospeso cautelativamente dal servizio, ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
 - k) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
 - l) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo nella quale intende sostenere la prova facoltativa della conoscenza della lingua straniera, in sede di colloquio; a tal fine, la lingua tedesca è esclusa dalla scelta per coloro che partecipano alla prevista riserva dei posti per i possessori dell'attestato di bilinguismo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando;
 - m) se intenda sostenere la prova facoltativa di informatica;
 - n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. Il candidato che intende revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul citato portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - prova scritta;
 - colloquio;
 - valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove di esame indicate al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'articolo 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

ART. 6

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto penale o anche di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
 - b) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - c) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Conseguono l'ammissione al colloquio, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Il colloquio verte sulle stesse materie oggetto della prova scritta.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera facoltativa prevede una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo ed una conversazione. La prova facoltativa di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno sei decimi.

ART. 7

Svolgimento della prova scritta

1. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui all'articolo 6 dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 15 aprile 2021.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. La banca dati dei quesiti sarà pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina dedicata al concorso.
4. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare.
5. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
7. L'elenco dei candidati, che hanno sostenuto la prova scritta, con i voti conseguiti, sarà pubblicato sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

Svolgimento del colloquio

1. I candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati al successivo colloquio almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
2. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
3. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
4. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

ART. 9

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 11;
 - b) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 13;
 - c) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
 - d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - e) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4;
 - f) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - g) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
 - h) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.
3. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione di cui al comma 1, limitatamente ai titoli posseduti, dai candidati che abbiano superato entrambe le prove d'esame, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.
4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. La Direzione Centrale per le risorse umane invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Le schede sono previamente validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 10

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

ART. 11

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017.

ART. 12

Trattamento dei dati personali e accesso ai dati amministrativi

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.1141viceisptitesam@poliziadistato.it*.

ART. 13

Avvertenze finali

1. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dal citato articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. L'eventuale provvedimento di cui al primo periodo sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, con efficacia dalla data della sua comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Generale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
3. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.
4. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 31 DIC 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

USIP